

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 369

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU e DELL’UTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001

—————

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla
procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il giorno 11 settembre 1998 è stata firmata a Rotterdam (Olanda) la Convenzione riguardante la procedura del «consenso informato a priori» (*prior informed consent*), per l'importazione ed esportazione di alcune sostanze e preparati chimici pericolosi. La Convenzione rende obbligatoria tale procedura, che attualmente esiste solo per gli Stati membri dell'Unione europea, per tutte le Parti contraenti.

Il testo della Convenzione viene allegato nella versione autentica inglese; tra i punti salienti si segnalano i seguenti.

In base all'articolo 1 la Convenzione ha lo scopo di favorire la suddivisione delle responsabilità e la cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio internazionale di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, con lo scopo di proteggere la salute umana e di contribuire all'utilizzazione ecologicamente compatibile di dette sostanze e preparati. L'obbligo principale delle Parti è quello di facilitare lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi che rientrano nella Convenzione, istituendo delle procedure nazionali di adozione di decisioni applicabili alla loro importazione o esportazione e fornendo assicurazioni circa la loro comunicazione alle Parti.

L'articolo 2 prevede una serie di definizioni, tra le quali quelle di «esportazione», di «Parti», di «organizzazione di integrazione economica regionale», alle quali viene fatto riferimento nel corso dell'articolato della Convenzione.

L'articolo 3 riguarda il campo di applicazione della Convenzione che risulta limitato ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego ed ai pesticidi

pericolosi. Sono esclusi dal campo di applicazione prodotti già regolamentati da altri atti internazionali (armi chimiche, materiali radioattivi, farmaci, cosmetici), così come prodotti importati in quantità limitate e destinati a fini di ricerca o di analisi o per un particolare impiego personale.

L'articolo 4 prevede che ogni Parte contraente designi una o più autorità nazionali responsabili dell'applicazione di quanto richiesto dalla Convenzione. Si rimanda pertanto a quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 1992 che si riferiva all'allora Regolamento (CEE) 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, il quale è stato poi sostituito dall'attuale Regolamento (CEE) 2455/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. Nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si individuano (articolo 1) il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come autorità competenti, e si indica (articolo 2) il Ministero della sanità quale punto di contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione CEE (e in futuro, quindi, per il Segretariato della Convenzione) e per le autorità competenti degli altri Paesi.

Gli articoli 5 e 6 indicano le procedure di informazione necessarie per l'applicazione della Convenzione rispettivamente ai prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi.

L'articolo 7 indica che l'inserimento di una sostanza chimica tra quelle cui si applica la Convenzione è demandato ad una decisione della Conferenza delle Parti, previa valutazione delle sue caratteristiche da parte di un Comitato di revisione di tali caratteristiche.

L'articolo 8 prevede una misura transitoria per l'inserimento di una sostanza chimica nell'Allegato III della Convenzione (elenco dei prodotti chimici sottoposti alla Convenzione), in attesa di un parere definitivo della Conferenza delle Parti.

L'articolo 9 descrive, invece, le modalità per l'esclusione di una sostanza chimica dall'Allegato III della Convenzione.

L'articolo 10 indica la procedura da seguire al fine di mettere in atto le misure legislative o amministrative necessarie per assicurare che le decisioni circa l'importazione di prodotti chimici inseriti nell'Allegato III della Convenzione siano prese nei termini temporali previsti dalla Convenzione stessa.

L'articolo 11 indica l'obbligo di ogni Parte esportatrice di conformarsi alla decisione di consentire o meno le importazioni, comunicata da ogni Parte al Segretariato, garantendo che un prodotto chimico elencato nell'Allegato III della Convenzione non venga esportato in un Paese che non abbia dato il consenso all'importazione.

L'articolo 12 precisa che al momento dell'esportazione di un prodotto vietato o rigorosamente limitato nell'impiego, il Paese esportatore deve trasmettere una notifica di esportazione, con i dati previsti dall'allegato V della Convenzione, al Paese importatore che ne deve accusare ricevuta.

L'articolo 13 indica a quali specifiche devono sottostare i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la loro etichettatura e i relativi imballaggi.

L'articolo 14 regola gli scambi di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative ai prodotti chimici oggetto della Convenzione, rispettando, tuttavia, il carattere confidenziale di alcune di esse. Vengono anche precisate quelle informazioni che in nessun caso possono essere ritenute confidenziali.

L'articolo 15 prevede l'istituzione o il rafforzamento delle strutture nazionali per un'efficace applicazione alla Convenzione.

L'articolo 16 prevede che le Parti contraenti tengano conto della necessità di fornire assistenza tecnica per l'attuazione della Convenzione ai Paesi in via di sviluppo o a quelli con economie in transizione.

L'articolo 17 prospetta l'elaborazione di misure che possano permettere alla Conferenza delle Parti di adottare provvedimenti nei confronti dei contraenti che non rispettino il dettato della Convenzione.

Gli articoli da 18 a 20 riguardano l'istituzione ed i compiti della Conferenza delle Parti e del relativo Segretariato, nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative della Convenzione.

L'articolo 21 demanda alla Conferenza delle Parti gli emendamenti alla Convenzione e definisce la procedura per l'adozione degli stessi.

L'articolo 22 definisce la procedura per l'adozione degli allegati alla Convenzione e dei relativi emendamenti.

L'articolo 23 stabilisce, per le votazioni, i criteri per le singole Parti e per l'organizzazione di integrazione economica regionale.

Gli articoli da 24 a 30 riguardano l'attuazione della Convenzione, dalla firma, alla ratifica e all'entrata in vigore. Definiscono anche lo Stato depositario della Convenzione ed il testo di riferimento.

Alla Convenzione seguono cinque allegati, che ne fanno parte integrante: il primo specifica le informazioni necessarie per candidare una sostanza o un preparato all'inserimento nella Convenzione; il secondo i criteri per la selezione delle sostanze ed i preparati da inserire nell'elenco di cui all'Allegato III che comprende le sostanze ed i preparati cui si applica la Convenzione, il quarto i criteri per la selezione dei pesticidi da inserire nell'Allegato III e il quinto le informazioni necessarie per la notifica di esportazione.

La Convenzione di cui è depositario il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite, entrerà in vigore dopo 90

giorni dalla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica (articolo 26).

In relazione all'impatto tecnico-normativo del presente disegno di legge si illustra quanto segue. Per quanto concerne le eventuali modifiche che dovranno essere apportate alla legislazione italiana, essa è attualmente conforme al Regolamento comunitario n. 2455/92. Tale Regolamento potrebbe subire in effetti alcune modifiche a seguito dell'entrata in vigore della presente Convenzione: la materia è attualmente allo studio degli Uffici giuridici della Comunità.

Dovranno probabilmente essere previste modifiche relative alle procedure per l'identificazione delle sostanze chimiche, agli obblighi dei Paesi importatori ed esportatori (articoli 10 e 11), alla procedura di notifica (articolo 12), all'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione (articolo 16) e all'istituzione della Conferenza delle Parti (articolo 18), nonché all'istituzione di un Segretariato permanente (articolo 19).

La Convenzione è comunque conforme alla Costituzione italiana e non inficia le competenze istituzionali delle regioni.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri recati dal presente disegno di legge si illustra quanto segue.

L'attuazione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, comporta un duplice ordine di implicazioni finanziarie.

Il primo ordine si collega ad una serie di adempimenti che rientrano nella ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato ed in particolare del Ministero della sanità, dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvedono attraverso le disponibilità derivanti dalle rispettive leggi di autorizzazione di spesa.

Ciò vale in particolare per le seguenti disposizioni:

- l'obbligo di facilitare lo scambio delle informazioni sulle caratteristiche di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, e di predisporre provvedimenti legislativi o amministrativi per attuare le decisioni assunte in materia di importazione o esportazione (articoli 1, 10, 11 e 14);

- la designazione di una o più autorità nazionali, incaricate dello svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla Convenzione (articolo 4);

- le notifiche al Segretariato della Convenzione sulla normativa, e procedure adottate, nonché le informazioni da fornire, in conformità all'Allegato I, per i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati (articolo 5) e per i pesticidi pericolosi (articolo 6);

- l'invio di informazioni e documenti sugli usi di alcuni prodotti chimici per la inclusione in una categoria diversa da quella oggetto di intervento normativo (articolo 7), per l'adozione di norme transitorie (articolo 8), e per le modalità di esclusione (articolo 9);

- la diffusione dell'accesso alle informazioni sulla gestione e sugli interventi dei prodotti chimici, nonché sulle alternative più sicure per la salute dell'uomo o per l'ambiente (articolo 15) viene assicurata rispettivamente dai Ministeri della industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'ambiente che utilizzano, per tali finalità, i registri ed i sistemi informatici già previsti dalle vigenti normative nazionali.

Gli adempimenti che non risultano previsti dalle risorse finanziarie della vigente legislazione, possono ricondursi ai seguenti articoli della Convenzione:

Articoli 18-19 - Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Segretariato e degli Organi sussidiari previsti dalla Conferenza delle Parti, viene chiesto agli Stati aderenti di contribuire al finanziamento delle spese, da ripartire in base alla scala contributiva adottata per i Paesi membri delle Nazioni unite. A tal fine, tenuto conto dei contributi degli altri

Paesi industrializzati, la quota italiana viene quantificata in 250.000 dollari USA, corrispondenti a lire 575 milioni, considerando il rapporto di cambio di lire 2.300 per un dollaro.

Articolo 16 - Viene previsto da parte italiana un contributo per sostenere il finanziamento dei programmi di assistenza e di formazione tecnica in favore dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in transizione. In relazione agli apporti dei Paesi industrializzati, la quota italiana viene quantificata in lire 100 milioni annue.

Articolo 19, comma 3 - Si prevede la costituzione presso la FAO di una apposita Sezione del Segretariato, alla quale viene affidata l'analisi dei pesticidi. In relazione alla esigenza di assicurare il finanziamento delle relative spese, viene previsto un contributo nazionale di 600.000 euro, corrispondenti a lire 1.162 milioni in relazione al rapporto di cambio di lire 1.936,27 per ciascun euro.

Articolo 18, commi 2 e 3 - Si prevede la partecipazione italiana ad una riunione annua della Conferenza delle Parti e a due riunioni annue dei Gruppi regionali di lavoro.

Per tali finalità, per la riunione della Conferenza delle Parti, nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Ginevra, quale sede tipo, con una permanenza di sette giorni in detta città, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 7 giorni)	L.	4.200.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 243 al cambio di lire 2.300 = lire 559.000, cui si aggiungono lire 168.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 727.000 viene ridotto di lire 186.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 541.000 + lire 162.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 703.000 x 3 persone x 7 giorni)	»	14.763.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.600.000 x 3 persone = lire 4.800.000 + lire 240.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.040.000
Totale onere (Conferenza delle Parti)	L.	24.003.000

Sulla base del precedente calcolo, nella ipotesi dell'invio di un funzionario a Ginevra per un periodo di quattro giorni per partecipare a due riunioni annue dei Gruppi regionali di lavoro, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 1 persona x 2 riunioni x 4 giorni)	L.	1.600.000
--	----	-----------

diaria giornaliera:

(lire 703.000 x 1 persona x 2 riunioni x 4 giorni)	»	5.624.000
--	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.600.000 x 1 persona x 2 riunioni = lire 3.200.000 + lire 160.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.360.000
--	---	-----------

Totale onere (per n. 2 Gruppi regionali di lavoro)	L.	10.584.000
--	----	------------

Pertanto, la spesa annua a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2001 è la seguente:

Articolo 18 e 19	L.	575.000.000
Articolo 16	»	100.000.000
Articolo 19, comma 3	»	1.162.000.000
Articolo 18,	»	24.003.000
commi 2 e 3	»	10.584.000

Totale	L.	1.871.587.000
--------	----	---------------

In cifra tonda	L.	1.872.000.000
----------------	----	---------------

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente ai contributi per l'Organizzazione, al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 1.872 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR
INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS
CHEMICALS AND PESTICIDES IN
INTERNATIONAL TRADE



UNITED NATIONS
1998

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT
PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND
PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

The Parties to this Convention.

Aware of the harmful impact on human health and the environment from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Recalling the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 19 of Agenda 21 on "Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of illegal international traffic in toxic and dangerous products",

Mindful of the work undertaken by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the operation of the voluntary Prior Informed Consent procedure, as set out in the UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (hereinafter referred to as the "Amended London Guidelines") and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (hereinafter referred to as the "International Code of Conduct"),

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and countries with economies in transition, in particular the need to strengthen national capabilities and capacities for the management of chemicals, including transfer of technology, providing financial and technical assistance and promoting cooperation among the Parties,

Noting the specific needs of some countries for information on transit movements,

Recognizing that good management practices for chemicals should be promoted in all countries, taking into account, inter alia, the voluntary standards laid down in the International Code of Conduct and the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

Desiring to ensure that hazardous chemicals that are exported from their territory are packaged and labelled in a manner that is adequately protective of human health and the environment, consistent with the principles of the Amended London Guidelines and the International Code of Conduct,

Recognizing that trade and environmental policies should be mutually supportive with a view to achieving sustainable development,

Emphasizing that nothing in this Convention shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of a Party under any existing international agreement applying to chemicals in international trade or to environmental protection,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international agreements,

Determined to protect human health, including the health of consumers and workers, and the environment against potentially harmful impacts from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Objective

The objective of this Convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound use, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Chemical" means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living organism. It consists of the following categories: pesticide (including severely hazardous pesticide formulations) and industrial;

(b) "Banned chemical" means a chemical all uses of which within one or more categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(c) "Severely restricted chemical" means a chemical virtually all use of which within one or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(d) "Severely hazardous pesticide formulation" means a chemical formulated for pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of use;

(e) "Final regulatory action" means an action taken by a Party, that does not require subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely restrict a chemical;

(f) "Export" and "import" mean, in their respective connotations, the movement of a chemical from one Party to another Party, but exclude mere transit operations;

(g) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States

have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

(i) "Chemical Review Committee" means the subsidiary body referred to in paragraph 6 of Article 18.

Article 3

Scope of the Convention

1. This Convention applies to:
 - (a) Banned or severely restricted chemicals; and
 - (b) Severely hazardous pesticide formulations.
2. This Convention does not apply to:
 - (a) Narcotic drugs and psychotropic substances;
 - (b) Radioactive materials;
 - (c) Wastes;
 - (d) Chemical weapons;
 - (e) Pharmaceuticals, including human and veterinary drugs;
 - (f) Chemicals used as food additives;
 - (g) Food;
 - (h) Chemicals in quantities not likely to affect human health or the environment provided they are imported:
 - (i) For the purpose of research or analysis; or
 - (ii) By an individual for his or her own personal use in quantities reasonable for such use.

Article 4

Designated national authorities

1. Each Party shall designate one or more national authorities that shall be authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Convention.
2. Each Party shall seek to ensure that such authority or authorities have sufficient resources to perform their tasks effectively.
3. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Convention for it, notify the name and address of such authority or authorities to the Secretariat. It shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the name and address of such authority or authorities.
4. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives under paragraph 3.

Article 5Procedures for banned or severely restricted chemicals

1. Each Party that has adopted a final regulatory action shall notify the Secretariat in writing of such action. Such notification shall be made as soon as possible, and in any event no later than ninety days after the date on which the final regulatory action has taken effect, and shall contain the information required by Annex I, where available.
2. Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications.
3. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a notification under paragraphs 1 and 2, verify whether the notification contains the information required by Annex I. If the notification contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the notification does not contain the information required, it shall inform the notifying Party accordingly.
4. The Secretariat shall every six months communicate to the Parties a synopsis of the information received pursuant to paragraphs 1 and 2, including information regarding those notifications which do not contain all the information required by Annex I.
5. When the Secretariat has received at least one notification from each of two Prior Informed Consent regions regarding a particular chemical that it has verified meet the requirements of Annex I, it shall forward them to the Chemical Review Committee. The composition of the Prior Informed Consent regions shall be defined in a decision to be adopted by consensus at the first meeting of the Conference of the Parties.
6. The Chemical Review Committee shall review the information provided in such notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II, recommend to the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 6Procedures for severely hazardous pesticide formulations

1. Any Party that is a developing country or a country with an economy in transition and that is experiencing problems caused by a severely hazardous pesticide formulation under conditions of use in its territory, may propose to the Secretariat the listing of the severely hazardous pesticide formulation in Annex III. In developing a proposal, the Party may draw upon technical expertise from any relevant source. The proposal shall contain the information required by part 1 of Annex IV.
2. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a proposal under paragraph 1, verify whether the proposal contains the information required by part 1 of Annex IV. If the proposal contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the proposal does not contain the information required, it shall inform the proposing Party accordingly.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The Secretariat shall collect the additional information set out in part 2 of Annex IV regarding the proposal forwarded under paragraph 2.

4. When the requirements of paragraphs 2 and 3 above have been fulfilled with regard to a particular severely hazardous pesticide formulation, the Secretariat shall forward the proposal and the related information to the Chemical Review Committee.

5. The Chemical Review Committee shall review the information provided in the proposal and the additional information collected and, in accordance with the criteria set out in part 3 of Annex IV, recommend to the Conference of the Parties whether the severely hazardous pesticide formulation in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 7

Listing of chemicals in Annex III

1. For each chemical that the Chemical Review Committee has decided to recommend for listing in Annex III, it shall prepare a draft decision guidance document. The decision guidance document should, at a minimum, be based on the information specified in Annex I, or, as the case may be, Annex IV, and include information on uses of the chemical in a category other than the category for which the final regulatory action applies.

2. The recommendation referred to in paragraph 1 together with the draft decision guidance document shall be forwarded to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, list the chemical in Annex III and approve the draft decision guidance document.

3. When a decision to list a chemical in Annex III has been taken and the related decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 8

Chemicals in the voluntary Prior Informed Consent procedure

For any chemical, other than a chemical listed in Annex III, that has been included in the voluntary Prior Informed Consent procedure before the date of the first meeting of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties shall decide at that meeting to list the chemical in Annex III, provided that it is satisfied that all the requirements for listing in that Annex have been fulfilled.

Article 9

Removal of chemicals from Annex III

1. If a Party submits to the Secretariat information that was not available at the time of the decision to list a chemical in Annex III and that information indicates that its listing may no longer be justified in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, the Secretariat shall forward the information to the Chemical Review Committee.

2. The Chemical Review Committee shall review the information it receives under paragraph 1. For each chemical that the Chemical Review Committee

decides, in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, to recommend for removal from Annex III, it shall prepare a revised draft decision guidance document.

3. A recommendation referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the Conference of the Parties and be accompanied by a revised draft decision guidance document. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be removed from Annex III and whether to approve the revised draft decision guidance document.

4. When a decision to remove a chemical from Annex III has been taken and the revised decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 10

Obligations in relation to imports of chemicals listed in Annex III

1. Each Party shall implement appropriate legislative or administrative measures to ensure timely decisions with respect to the import of chemicals listed in Annex III.

2. Each Party shall transmit to the Secretariat, as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date of dispatch of the decision guidance document referred to in paragraph 3 of Article 7, a response concerning the future import of the chemical concerned. If a Party modifies this response, it shall forthwith submit the revised response to the Secretariat.

3. The Secretariat shall, at the expiration of the time period in paragraph 2, forthwith address to a Party that has not provided such a response, a written request to do so. Should the Party be unable to provide a response, the Secretariat shall, where appropriate, help it to provide a response within the time period specified in the last sentence of paragraph 2 of Article 11.

4. A response under paragraph 2 shall consist of either:

(a) A final decision, pursuant to legislative or administrative measures:

- (i) To consent to import;
- (ii) Not to consent to import; or
- (iii) To consent to import only subject to specified conditions; or

(b) An interim response, which may include:

- (i) An interim decision consenting to import with or without specified conditions, or not consenting to import during the interim period;
- (ii) A statement that a final decision is under active consideration;
- (iii) A request to the Secretariat, or to the Party that notified the final regulatory action, for further information;
- (iv) A request to the Secretariat for assistance in evaluating the chemical.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. A response under subparagraphs (a) or (b) of paragraph 4 shall relate to the category or categories specified for the chemical in Annex III.

6. A final decision should be accompanied by a description of any legislative or administrative measures upon which it is based.

7. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention for it, transmit to the Secretariat responses, with respect to each chemical listed in Annex III. A Party that has provided such responses under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those responses.

8. Each Party shall make its responses under this Article available to those concerned within its jurisdiction, in accordance with its legislative or administrative measures.

9. A Party that, pursuant to paragraphs 2 and 4 above and paragraph 2 of Article 11, takes a decision not to consent to import of a chemical or to consent to its import only under specified conditions shall, if it has not already done so, simultaneously prohibit or make subject to the same conditions:

- (a) Import of the chemical from any source; and
- (b) Domestic production of the chemical for domestic use.

10. Every six months the Secretariat shall inform all Parties of the responses it has received. Such information shall include a description of the legislative or administrative measures on which the decisions have been based, where available. The Secretariat shall, in addition, inform the Parties of any cases of failure to transmit a response.

Article 11

Obligations in relation to exports of chemicals listed in Annex III

1. Each exporting Party shall:

(a) Implement appropriate legislative or administrative measures to communicate the responses forwarded by the Secretariat in accordance with paragraph 10 of Article 10 to those concerned within its jurisdiction;

(b) Take appropriate legislative or administrative measures to ensure that exporters within its jurisdiction comply with decisions in each response no later than six months after the date on which the Secretariat first informs the Parties of such response in accordance with paragraph 10 of Article 10;

(c) Advise and assist importing Parties, upon request and as appropriate:

(i) To obtain further information to help them to take action in accordance with paragraph 4 of Article 10 and paragraph 2 (c) below; and

(ii) To strengthen their capacities and capabilities to manage chemicals safely during their life-cycle.

2. Each Party shall ensure that a chemical listed in Annex III is not exported from its territory to any importing Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, unless:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (a) It is a chemical that, at the time of import, is registered as a chemical in the importing Party; or
- (b) It is a chemical for which evidence exists that it has previously been used in, or imported into, the importing Party and in relation to which no regulatory action to prohibit its use has been taken; or
- (c) Explicit consent to the import has been sought and received by the exporter through a designated national authority of the importing Party. The importing Party shall respond to such a request within sixty days and shall promptly notify the Secretariat of its decision.

The obligations of exporting Parties under this paragraph shall apply with effect from the expiration of a period of six months from the date on which the Secretariat first informs the Parties, in accordance with paragraph 10 of Article 10, that a Party has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, and shall apply for one year.

Article 12

Export notification

1. Where a chemical that is banned or severely restricted by a Party is exported from its territory, that Party shall provide an export notification to the importing Party. The export notification shall include the information set out in Annex V.
2. The export notification shall be provided for that chemical prior to the first export following adoption of the corresponding final regulatory action. Thereafter, the export notification shall be provided before the first export in any calendar year. The requirement to notify before export may be waived by the designated national authority of the importing Party.
3. An exporting Party shall provide an updated export notification after it has adopted a final regulatory action that results in a major change concerning the ban or severe restriction of that chemical.
4. The importing Party shall acknowledge receipt of the first export notification received after the adoption of the final regulatory action. If the exporting Party does not receive the acknowledgement within thirty days of the dispatch of the export notification, it shall submit a second notification. The exporting Party shall make reasonable efforts to ensure that the importing Party receives the second notification.
5. The obligations of a Party set out in paragraph 1 shall cease when:
 - (a) The chemical has been listed in Annex III;
 - (b) The importing Party has provided a response for the chemical to the Secretariat in accordance with paragraph 2 of Article 10; and
 - (c) The Secretariat has distributed the response to the Parties in accordance with paragraph 10 of Article 10.

Article 13

Information to accompany exported chemicals

1. The Conference of the Parties shall encourage the World Customs Organization to assign specific Harmonized System customs codes to the individual chemicals or groups of chemicals listed in Annex III, as

appropriate. Each Party shall require that, whenever a code has been assigned to such a chemical, the shipping document for that chemical bears the code when exported.

2. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party shall require that both chemicals listed in Annex III and chemicals banned or severely restricted in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

3. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party may require that chemicals subject to environmental or health labelling requirements in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

4. With respect to the chemicals referred to in paragraph 2 that are to be used for occupational purposes, each exporting Party shall require that a safety data sheet that follows an internationally recognized format, setting out the most up-to-date information available, is sent to each importer.

5. The information on the label and on the safety data sheet should, as far as practicable, be given in one or more of the official languages of the importing Party.

Article 14

Information exchange

1. Each Party shall, as appropriate and in accordance with the objective of this Convention, facilitate:

(a) The exchange of scientific, technical, economic and legal information concerning the chemicals within the scope of this Convention, including toxicological, ecotoxicological and safety information;

(b) The provision of publicly available information on domestic regulatory actions relevant to the objectives of this Convention; and

(c) The provision of information to other Parties, directly or through the Secretariat, on domestic regulatory actions that substantially restrict one or more uses of the chemical, as appropriate.

2. Parties that exchange information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

3. The following information shall not be regarded as confidential for the purposes of this Convention:

(a) The information referred to in Annexes I and IV, submitted pursuant to Articles 5 and 6 respectively;

(b) The information contained in the safety data sheet referred to in paragraph 4 of Article 13;

(c) The expiry date of the chemical;

(d) Information on precautionary measures, including hazard classification, the nature of the risk and the relevant safety advice; and

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (e) The summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.
4. The production date of the chemical shall generally not be considered confidential for the purposes of this Convention.
5. Any Party requiring information on transit movements through its territory of chemicals listed in Annex III may report its need to the Secretariat, which shall inform all Parties accordingly.

Article 15Implementation of the Convention

1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish and strengthen its national infrastructures and institutions for the effective implementation of this Convention. These measures may include, as required, the adoption or amendment of national legislative or administrative measures and may also include:
- (a) The establishment of national registers and databases including safety information for chemicals;
- (b) The encouragement of initiatives by industry to promote chemical safety; and
- (c) The promotion of voluntary agreements, taking into consideration the provisions of Article 16.
2. Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.
3. The Parties agree to cooperate, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in the implementation of this Convention at the subregional, regional and global levels.
4. Nothing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law.

Article 16Technical assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate in promoting technical assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention. Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical assistance, including training, to other Parties in developing their infrastructure and capacity to manage chemicals throughout their life-cycle.

Article 17Non-Compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, acting jointly, no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference.
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.
4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.
5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:
 - (a) Establish, further to the requirements of paragraph 6 below, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;
 - (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
 - (c) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.
6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body, to be called the Chemical Review Committee, for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:
 - (a) The members of the Chemical Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of a limited number of government-designated experts in chemicals management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution, including ensuring a balance between developed and developing Parties;
 - (b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee;
 - (c) The Committee shall make every effort to make its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus

reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 19

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

(d) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(e) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed jointly by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, subject to such arrangements as shall be agreed between them and approved by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties may decide, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other competent international organizations, should it find that the Secretariat is not functioning as intended.

Article 20

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; and

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than the second meeting of the Conference.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. The amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.
2. Annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.
3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:
 - (a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;
 - (b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication of the adoption of the additional annex by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; and
 - (c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.
4. Except in the case of Annex III, the proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.
5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex III:
 - (a) Amendments to Annex III shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Articles 5 to 9 and paragraph 2 of Article 21;
 - (b) The Conference of the Parties shall take its decisions on adoption by consensus;
 - (c) A decision to amend Annex III shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.
6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23Voting

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.
2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

3. For the purposes of this Convention, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 24Signature

This Convention shall be open for signature at Rotterdam by all States and regional economic integration organizations on the 11th day of September 1998, and at United Nations Headquarters in New York from 12 September 1998 to 10 September 1999.

Article 25Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 26Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depository.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depository of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29

Depository

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depository of this Convention.

Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rotterdam on this tenth day of September, one thousand nine hundred and ninety-eight.

Annex IINFORMATION REQUIREMENTS FOR NOTIFICATIONS MADE PURSUANT
TO ARTICLE 5

Notifications shall include:

1. Properties, identification and uses

- (a) Common name;
- (b) Chemical name according to an internationally recognized nomenclature (for example, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), where such nomenclature exists;
- (c) Trade names and names of preparations;
- (d) Code numbers: Chemicals Abstract Service (CAS) number, Harmonized System customs code and other numbers;
- (e) Information on hazard classification, where the chemical is subject to classification requirements;
- (f) Use or uses of the chemical;
- (g) Physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties.

2. Final regulatory action

- (a) Information specific to the final regulatory action:
 - (i) Summary of the final regulatory action;
 - (ii) Reference to the regulatory document;
 - (iii) Date of entry into force of the final regulatory action;
 - (iv) Indication of whether the final regulatory action was taken on the basis of a risk or hazard evaluation and, if so, information on such evaluation, covering a reference to the relevant documentation;
 - (v) Reasons for the final regulatory action relevant to human health, including the health of consumers and workers, or the environment;
 - (vi) Summary of the hazards and risks presented by the chemical to human health, including the health of consumers and workers, or the environment and the expected effect of the final regulatory action;
- (b) Category or categories where the final regulatory action has been taken, and for each category:
 - (i) Use or uses prohibited by the final regulatory action;
 - (ii) Use or uses that remain allowed;
 - (iii) Estimation, where available, of quantities of the chemical produced, imported, exported and used;
- (c) An indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory action to other States and regions;

- (d) Other relevant information that may cover:
- (i) Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action;
- (ii) Information on alternatives and their relative risks, where available, such as:
 - Integrated pest management strategies;
 - Industrial practices and processes, including cleaner technology.

Annex IICRITERIA FOR LISTING BANNED OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS
IN ANNEX III

In reviewing the notifications forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 5, the Chemical Review Committee shall:

(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human health or the environment;

(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall demonstrate that:

(i) Data have been generated according to scientifically recognized methods;

(ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized scientific principles and procedures;

(iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing conditions within the Party taking the action;

(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account:

(i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses;

(ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be expected to result in a significant reduction of risk for human health or the environment of the Party that submitted the notification;

(iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances;

(iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical;

(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a chemical in Annex III.

Annex III

CHEMICALS SUBJECT TO THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE

Chemical	Relevant CAS number(s)	Category
2,4,5-T	93-76-5	Pesticide
Aldrin	309-00-2	Pesticide
Captafol	2425-06-1	Pesticide
Chlordane	57-74-9	Pesticide
Chlordimeform	6164-98-3	Pesticide
Chlorobenzilate	510-15-6	Pesticide
DDT	50-29-3	Pesticide
Dieldrin	60-57-1	Pesticide
Dinoseb and dinoseb salts	88-85-7	Pesticide
1,2-dibromoethane (EDB)	106-93-4	Pesticide
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticide
MCH (mixed isomers)	608-73-1	Pesticide
Heptachlor	76-44-8	Pesticide
Hexachlorobenzene	118-74-1	Pesticide
Lindane	58-89-9	Pesticide
Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds		Pesticide
Pentachlorophenol	87-86-5	Pesticide
Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	6923-22-4	Severely hazardous pesticide formulation
Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	10265-92-6	Severely hazardous pesticide formulation

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chemical	Relevant CAS number(s)	Category
Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1.000 g active ingredient/l)	13171-21-6 (mixture, (E)&(Z) isomers) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 397-99-4 ((E)-isomer)	Severely hazardous pesticide formulation
Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) with 19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient and dusts containing 1.5%, 2% and 3% active ingredient)	298-00-0	Severely hazardous pesticide formulation
Parathion (all formulations aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) - of this substance are included, except capsule suspensions (CS))	56-38-2	Severely hazardous pesticide formulation
Crocidolite	12001-28-4	Industrial
Polybrominated biphenyls (PBB)	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Industrial
Polychlorinated biphenyls (PCB)	1336-36-3	Industrial
Polychlorinated terphenyls (PCT)	61788-33-8	Industrial
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate	126-72-7	Industrial

Annex IVINFORMATION AND CRITERIA FOR LISTING SEVERELY HAZARDOUS
PESTICIDE FORMULATIONS IN ANNEX IIIPart 1. Documentation required from a proposing Party

Proposals submitted pursuant to paragraph 1 of Article 6 shall include adequate documentation containing the following information:

- (a) Name of the hazardous pesticide formulation;
- (b) Name of the active ingredient or ingredients in the formulation;
- (c) Relative amount of each active ingredient in the formulation;
- (d) Type of formulation;
- (e) Trade names and names of the producers, if available;
- (f) Common and recognized patterns of use of the formulation within the proposing Party;
- (g) A clear description of incidents related to the problem, including the adverse effects and the way in which the formulation was used;
- (h) Any regulatory, administrative or other measure taken, or intended to be taken, by the proposing Party in response to such incidents.

Part 2. Information to be collected by the Secretariat

Pursuant to paragraph 3 of Article 6, the Secretariat shall collect relevant information relating to the formulation, including:

- (a) The physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties of the formulation;
- (b) The existence of handling or applicator restrictions in other States;
- (c) Information on incidents related to the formulation in other States;
- (d) Information submitted by other Parties, international organizations, non-governmental organizations or other relevant sources, whether national or international;
- (e) Risk and/or hazard evaluations, where available;
- (f) Indications, if available, of the extent of use of the formulation, such as the number of registrations or production or sales quantity;
- (g) Other formulations of the pesticide in question, and incidents, if any, relating to these formulations;
- (h) Alternative pest-control practices;
- (i) Other information which the Chemical Review Committee may identify as relevant.

Part 3. Criteria for listing severely hazardous pesticide formulations in Annex III

In reviewing the proposals forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 6, the Chemical Review Committee shall take into account:

- (a) The reliability of the evidence indicating that use of the formulation, in accordance with common or recognized practices within the proposing Party, resulted in the reported incidents;
- (b) The relevance of such incidents to other States with similar climate, conditions and patterns of use of the formulation;
- (c) The existence of handling or applicator restrictions involving technology or techniques that may not be reasonably or widely applied in States lacking the necessary infrastructure;
- (d) The significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used;
- (e) That intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a formulation in Annex III.

Annex V

INFORMATION REQUIREMENTS FOR EXPORT NOTIFICATION

1. Export notifications shall contain the following information:
 - (a) Name and address of the relevant designated national authorities of the exporting Party and the importing Party;
 - (b) Expected date of export to the importing Party;
 - (c) Name of the banned or severely restricted chemical and a summary of the information specified in Annex I that is to be provided to the Secretariat in accordance with Article 5. Where more than one such chemical is included in a mixture or preparation, such information shall be provided for each chemical;
 - (d) A statement indicating, if known, the foreseen category of the chemical and its foreseen use within that category in the importing Party;
 - (e) Information on precautionary measures to reduce exposure to, and emission of, the chemical;
 - (f) In the case of a mixture or a preparation, the concentration of the banned or severely restricted chemical or chemicals in question;
 - (g) Name and address of the importer;
 - (h) Any additional information that is readily available to the relevant designated national authority of the exporting Party that would be of assistance to the designated national authority of the importing Party.
2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the exporting Party shall provide such further information specified in Annex I as may be requested by the importing Party.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, adopted at Rotterdam, Netherlands, on 10 September 1998, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)



Hans Corell

United Nations, New York
17 November 1998

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE DI ROTTERDAM
SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO
A PRIORI PER TALUNI PRODOTTI CHIMICI
E PESTICIDI PERICOLOSI
NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli delle conseguenze pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

Ricordando le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo ed il capitolo 19 dell'Agenda 21 su una "Gestione efficace dal punto di vista ambientale di prodotti chimici tossici, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi",

Tenendo presente il lavoro intrapreso dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ai fini del funzionamento della procedura volontaria del consenso informato a priori, definita nelle Linee Guida UNEP Emendate di Londra per lo Scambio di Informazioni sui Prodotti Chimici nel Commercio Internazionale (qui di seguito definite le "Linee Guida Emendate di Londra") ed il Codice di Condotta Internazionale della FAO sulla Distribuzione e l'Impiego di Pesticidi (qui di seguito definito il "Codice di Condotta Internazionale");

Tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in fase di transizione, ed in particolare della necessità di rafforzare le potenzialità e le capacità nazionali per la gestione dei prodotti chimici, compreso il trasferimento di tecnologia, fornendo assistenza tecnica e finanziaria e promuovendo la cooperazione fra le Parti;

Prendendo atto del fatto che alcuni paesi hanno una necessità specifica di informazioni sui movimenti di transito;

Riconoscendo che occorrerebbe promuovere prassi di buona gestione per i prodotti chimici in tutti i paesi, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri volontari enunciati

nel Codice di Condotta Internazionale e nel Codice Etico dell'UNEP sul Commercio Internazionale di Prodotti Chimici;

Desiderando assicurare che i prodotti chimici pericolosi che vengono esportati dal loro territorio vengono imballati ed etichettati in maniera adeguata per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, conformemente ai principi delle Linee Guida Emendate di Londra ed al Codice di Coadotta Internazionale;

Riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero sostenersi a vicenda, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile;

Sottolineando che nulla nella presente Convenzione sarà interpretato in maniera tale da comportare in alcun modo modifiche dei diritti e dei doveri di una Parte previsti dagli accordi internazionali esistenti che si applicano ai prodotti chimici nel commercio internazionale o alla protezione dell'ambiente;

Restando inteso che con quanto precede non si intende creare una gerarchia fra la presente Convenzione ed altri accordi internazionali;

Determinate a proteggere la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, nonché l'ambiente dalle conseguenze potenzialmente nocive di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Obiettivo

Obiettivo della presente Convenzione è quello di promuovere fra le Parti la condivisione di responsabilità e sforzi di collaborazione nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici, per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente da danni potenziali e contribuire al loro uso sano dal punto di vista ambientale, facilitando lo scambio di informazioni sulle loro caratteristiche, prevedendo un processo decisionale nazionale sulla loro importazione ed esportazione e divulgando tali decisioni alle Parti.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- (a) "Prodotto chimico" indica una sostanza, presa singolarmente o in una miscela o preparazione, ottenuta tramite lavorazione o ricavata dalla natura, ma che non comprende alcun organismo vivente. Consiste nelle seguenti categorie: pesticidi (comprese le formule di pesticidi gravemente pericolosi) e prodotti industriali;
- (b) "prodotto chimico vietato" indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente. Sono compresi i prodotti chimici a cui è stata negata l'approvazione per il primo impiego o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;
- (c) "prodotto chimico rigorosamente limitato" indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati virtualmente vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente, ma di cui sono consentiti alcuni usi specifici. Sono compresi i prodotti chimici per cui è stata negata l'approvazione per virtualmente tutti gli usi o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;
- (d) "formula di pesticidi gravemente pericolosa" indica un prodotto chimico formulato per essere usato come pesticida e che produce sulla salute o sull'ambiente effetti gravi osservabili a breve termine a seguito di una o più esposizioni, come indicato nelle condizioni di impiego;
- (e) "intervento normativo definitivo" indica un intervento di una Parte che non richiede un successivo intervento normativo della Parte stessa, ed il cui scopo è quello di vietare o limitare rigorosamente un prodotto chimico;
- (f) "esportazione" e "importazione" indicano, nelle rispettive connotazioni, il movimento di un prodotto chimico da una Parte ad un'altra Parte, ad esclusione delle operazioni di mero transito;
- (g) "Parte" indica uno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ha acconsentito di essere vincolata dalla presente Convenzione e per cui la Convenzione è in vigore;

- (h) "organizzazione di integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza per quanto concerne le questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione;
- (i) "Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici" indica l'organo sussidiario citato al paragrafo 6 dell'Articolo 18.

Articolo 3 Portata della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica:

- (a) ai prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati;
- (b) alle formule chimiche di pesticidi gravemente pericolose.

2. La presente Convenzione non si applica:

- (a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- (b) ai materiali radioattivi;
- (c) alle scorie;
- (d) alle armi chimiche;
- (e) ai prodotti farmaceutici, comprese le medicine per uso umano e veterinario;
- (f) ai prodotti chimici usati come additivi alimentari;
- (g) agli alimenti;
- (h) ai prodotti chimici in quantità che non dovrebbero incidere sulla salute dell'uomo o sull'ambiente, a condizione che siano importati:
 - (i) ai fini della ricerca o dell'analisi;
 - (ii) da un singolo per suo uso personale in quantità ragionevoli per quell'uso.

Articolo 4

Autorità nazionali designate

1. Ciascuna Parte designerà una o più autorità nazionali che saranno autorizzate ad agire per suo conto nell'espletare le funzioni amministrative previste dalla Convenzione.
2. Ciascuna Parte cercherà di garantire che tale/i autorità abbia/no risorse sufficienti per svolgere con efficacia le relative mansioni.
3. Ciascuna Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato il nome e l'indirizzo di detta/e autorità, e gli renderà tempestivamente note tutte le modifiche del nome o dell'indirizzo di tale/i autorità.
4. Il Segretariato inoltrerà immediatamente alle Parti le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Procedure per i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati

1. Ciascuna Parte che abbia adottato un intervento normativo definitivo ne darà notifica scritta al Segretariato. Tale notifica sarà effettuata al più presto, e in ogni caso non oltre novanta giorni dalla data in cui l'intervento normativo definitivo è entrato in vigore, e conterrà le informazioni richieste in Allegato I, qualora disponibili.
2. Ciascuna Parte, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato per iscritto gli interventi normativi definitivi in vigore in quel momento; ciò non vale per le Parti che hanno comunicato gli interventi normativi definitivi ai sensi delle Linee Guida emendate di Londra o del Codice di Condotta Internazionale, che non dovranno ripresentarle.
3. Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, verificherà se la notifica contiene le informazioni richieste in Allegato I. Qualora la notifica contenga le informazioni richieste, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Qualora la notifica non contenga le informazioni richieste, ne informerà di conseguenza la Parte notificante.
4. Il Segretariato ogni sei mesi invierà alle Parti una sinossi delle informazioni ricevute in conformità con i paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche che non contengono tutte le informazioni richieste in Allegato I.

5. Quando il Segretariato avrà ricevuto almeno una notifica da ciascuna delle due regioni del Consenso Informato a Priori in relazione ad un prodotto chimico particolare di cui ha verificato che soddisfa le condizioni di cui in Allegato I, le inoltrerà al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici. La composizione delle regioni del Consenso Informato a Priori sarà definita in una decisione che sarà adottata all'unanimità alla prima riunione della Conferenza delle Parti.
6. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute in tali notifiche e, in conformità con i criteri enunciati in Allegato II, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se il prodotto chimico in questione debba essere soggetto alla Procedura del Consenso Informato a Priori, e di conseguenza essere inserito nell'elenco di cui in Allegato III.

Articolo 6

Procedure per le formule di pesticidi gravemente pericolose

1. Tutte le Parti che siano paesi in via di sviluppo o paesi con economia in transizione e che incontrano problemi dovuti a formule di pesticidi gravemente pericolose alle condizioni d'impiego vigenti nel loro territorio possono proporre al Segretariato di includere le formule di pesticidi gravemente pericolose nell'elenco dell'Allegato III. Nel mettere a punto una proposta, le Parti possono avvalersi dell'esperienza tecnica di qualsiasi fonte utile. Le proposte dovranno contenere le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV.
2. Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una proposta di cui al paragrafo 1, verificherà se la proposta contiene le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV. In caso positivo, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Nel caso in cui la proposta non contenga le informazioni richieste, ne informerà la Parte proponente.
3. Il Segretariato raccoglierà le informazioni aggiuntive enunciate nella parte 2 dell'Allegato IV sulla proposta inoltrata ai sensi del paragrafo 2.
4. Quando saranno stati soddisfatti i criteri di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 in merito ad una formula di pesticida gravemente pericolosa, il Segretariato inoltrerà la proposta e le relative informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.
5. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute nella proposta e le informazioni aggiuntive raccolte e, in conformità con i criteri enunciati alla parte 3 dell'Allegato IV, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se la formula

di pesticidi gravemente pericolosa in questione debba essere soggetta alla procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, debba essere inserita nell'elenco dell'Allegato III.

Articolo 7

Elenco dei prodotti chimici di cui in Allegato III

1. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici preparerà un progetto di documento guida sulla decisione per ogni prodotto chimico che esso ha deciso di raccomandare perché venga inserito nell'elenco dell'Allegato III. Il documento guida sulla decisione si dovrebbe fondare come minimo sulle informazioni di cui in Allegato I o, eventualmente, in Allegato IV, e comprendere informazioni sugli usi del prodotto chimico in una categoria diversa da quella per cui si applica l'intervento normativo definitivo.
2. La raccomandazione di cui al paragrafo 1, insieme con il progetto di documento guida sulla decisione, sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere soggetto a procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, se si debba inserire il prodotto nell'elenco dell'Allegato III ed approvare il progetto di documento guida di decisione.
3. Quando la Conferenza delle Parti avrà deciso se inserire un prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III ed approvato il relativo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tale informazione a tutte le Parti.

Articolo 8

Prodotti chimici soggetti a procedura del Consenso informato a priori volontaria

Per tutti i prodotti chimici, diversi da quelli che figurano in elenco in Allegato III, che sono stati inseriti nella procedura del Consenso Informato a Priori volontaria prima della data della prima riunione della Conferenza delle Parti, la Conferenza delle Parti deciderà nel corso di una riunione se inserirli nell'elenco di cui in Allegato III, a condizione che abbia accertato che siano soddisfatti tutti i relativi criteri.

Articolo 9**Cancellazione dei prodotti chimici dall'Allegato III**

1. Qualora una Parte presenti al Segretariato informazioni che non erano disponibili al momento della decisione sull'inserimento del prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III e le informazioni indicano che il suo inserimento può non essere più giustificato, in base ai criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, il Segretariato inoltrerà le informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.
2. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Per ogni prodotto chimico che il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, in conformità con i criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, decide di raccomandare venga cancellato dall'Allegato III, il Comitato preparerà un nuovo progetto di documento guida sulla decisione.
3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti e sarà corredata da un nuovo progetto di documento guida sulla decisione. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere cancellato dall'Allegato III e se approvare il nuovo progetto di documento guida sulla decisione.
4. Quando sarà stata adottata la decisione di cancellare un prodotto chimico dall'Allegato III e la Conferenza delle Parti avrà approvato il nuovo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tali informazioni a tutte le Parti.

Articolo 10**Obblighi in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III**

1. Ogni Parte attuerà i provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire l'adozione di decisioni tempestive in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III.
2. Ogni Parte trasmetterà al Segretariato al più presto, e in ogni caso non oltre nove mesi dalla data di invio del documento guida sulla decisione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 7, una risposta relativa alle future importazioni del prodotto chimico in questione. Nel caso in cui una Parte cambi la risposta, inoltrerà immediatamente quella nuova al Segretariato.

3. A scadenza del periodo indicato al paragrafo 2, il Segretariato invierà immediatamente alle Parti che non hanno risposto una richiesta scritta in merito. Nel caso in cui la Parte non sia in grado di rispondere, il Segretariato, qualora opportuno, la aiuterà a fornire la risposta nel lasso di tempo specificato nell'ultima frase del paragrafo 2 dell'Articolo 11.
4. La risposta di cui al paragrafo 2 consisterà in:
 - (a) una decisione finale, conforme ai provvedimenti legislativi o amministrativi:
 - (i) di consentire le importazioni;
 - (ii) di non consentire le importazioni, ovvero
 - (iii) di consentire le importazioni solo a determinate condizioni; oppure
 - (b) una risposta provvisoria, che può comprendere:
 - (i) una decisione provvisoria di consenso alle importazioni, con o senza condizioni specifiche, ovvero di divieto alle importazioni nel periodo provvisorio;
 - (ii) una dichiarazione che attesti che si sta prendendo in attiva considerazione una decisione finale;
 - (iii) una richiesta di ulteriori informazioni al Segretariato o alla Parte che ha comunicato l'intervento normativo definitivo;
 - (iv) una richiesta di assistenza per la valutazione del prodotto chimico al Segretariato.
5. La risposta di cui a punti (a) o (b) del paragrafo 4 si riferirà alla categoria o alle categorie specificate per il prodotto chimico in Allegato III.
6. La decisione finale dovrà essere corredata da una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi su cui si basa.
7. Ogni Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, inoltrerà al Segretariato le risposte relative ad ogni prodotto chimico elencato in Allegato III. Le Parti che hanno fornito tali risposte ai sensi delle Linee Guida di Londra Emendate o del Codice di Condotta Internazionale non dovranno ripresentarle.
8. Ogni Parte metterà a disposizione degli interessati che rientrano nella sua giurisdizione le risposte di cui al presente Articolo, in conformità con i propri provvedimenti legislativi o amministrativi.
9. Una Parte che, in base ai precedenti paragrafi 2 e 4 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 11, decide di non consentire l'importazione di un prodotto chimico o di consentirne

l'importazione solo a determinate condizioni, se ancora non ha provveduto, vieterà simultaneamente, o sottoporrà alle stesse condizioni:

- (a) le importazioni del prodotto chimico, da qualsiasi fonte;
- (b) la produzione interna del prodotto chimico per uso interno.

10. Ogni sei mesi il Segretariato informerà tutte le Parti delle risposte ricevute. Tali informazioni comprenderanno una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi in base ai quali sono state adottate le decisioni, ove disponibili. Il Segretariato informerà inoltre le Parti dell'eventuale impossibilità di trasmettere una risposta.

Articolo 11

Obblighi in relazione alle esportazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III

1. Ogni Parte esportatrice:

- (a) attuerà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per comunicare le risposte inoltrate dal Segretariato in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 10 agli interessati nell'ambito della sua giurisdizione;
- (b) adotterà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per far sì che gli esportatori che rientrano nella sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute in ogni risposta entro sei mesi dalla data in cui il Segretariato comunica per la prima volta alle Parti tale risposta, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10;
- (c) fornirà consulenza ed aiuterà le Parti importatrici, su richiesta e se del caso:
 - (i) ad ottenere ulteriori informazioni per aiutarle ad adottare provvedimenti, come previsto al paragrafo 4 dell'Articolo 10 ed al successivo paragrafo 2(c);
 - (ii) a rafforzare le loro potenzialità e capacità di gestire i prodotti chimici in maniera sicura durante il loro ciclo di vita.

2. Ogni Parte garantirà che un prodotto chimico elencato in Allegato III non venga esportato dal suo territorio in nessuna Parte importatrice che, in circostanze eccezionali, non ha provveduto a trasmettere una risposta o ha trasmesso una

risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, tranne nel caso in cui:

- (a) Si tratti di un prodotto chimico che, al momento dell'importazione, è stato registrato come prodotto chimico nella Parte importatrice; ovvero
- (b) Si tratti di un prodotto chimico per il quale esistono prove che sia stato precedentemente usato, o importato, nella Parte importatrice e per il quale non sono state adottate iniziative normative volte a vietarne l'uso; ovvero
- (c) l'esportatore abbia chiesto e ricevuto consenso esplicito per l'importazione tramite un'autorità nazionale designata della Parte importatrice. La Parte importatrice risponderà a tale richiesta entro sessanta giorni e comunicherà tempestivamente la sua decisione al Segretariato.

Gli obblighi delle Parti esportatrici di cui al presente paragrafo si applicheranno a decorrere dalla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui il Segretariato ha informato per la prima volta le Parti che una Parte non ha trasmesso la risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10, e si applicheranno per un anno.

Articolo 12

Avviso di esportazione

1. Quando un prodotto chimico che è vietato o rigorosamente limitato da una Parte viene esportato dal suo territorio, detta Parte fornirà un avviso di esportazione alla parte importatrice. L'avviso di esportazione conterrà le informazioni enunciate in Allegato V.
2. L'avviso di esportazione sarà presentato per quel prodotto chimico prima della prima esportazione successiva all'adozione del corrispondente intervento normativo definitivo. Successivamente, l'avviso di esportazione sarà presentato prima della prima esportazione di ogni anno solare. La richiesta di comunicazione precedente all'esportazione può essere sospesa dall'autorità nazionale designata della Parte importatrice.
3. Una parte esportatrice presenterà un avviso di esportazione aggiornato dopo aver adottato un intervento normativo definitivo che comporti una modifica sostanziale al divieto o alla rigorosa limitazione di quel prodotto chimico.
4. La Parte importatrice accuserà ricevuta del primo avviso di esportazione ricevuto successivamente all'adozione dell'intervento normativo definitivo. Qualora alla parte

esportatrice non pervenga ricevuta entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di esportazione, presenterà un secondo avviso. La Parte esportatrice si adopererà nella misura del possibile per far sì che la Parte importatrice riceva il secondo avviso.

5. Gli obblighi di una Parte, di cui al paragrafo 1, non si applicheranno più quando:
 - (a) il prodotto chimico farà parte dell'elenco dell'Allegato III;
 - (b) la Parte importatrice avrà fornito al Segretariato una risposta per il prodotto chimico, in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;
 - (c) il Segretariato avrà inoltrato la risposta alle Parti, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10.

Articolo 13

Informazioni di corredo ai prodotti chimici esportati

1. La Conferenza delle Parti incoraggerà l'Organizzazione Doganale Mondiale ad assegnare specifici codici doganali del Sistema Armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III, ove opportuno. Ogni qualvolta sia stato assegnato un codice ad un prodotto chimico, ogni Parte chiederà che il documento di spedizione relativo a tale prodotto, qualora esportato, indichi il codice.
2. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte chiederà che sia i prodotti chimici elencati in Allegato III che i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.
3. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte può chiedere che i prodotti chimici soggetti ad etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.
4. Per quanto riguarda i prodotti chimici di cui al paragrafo 2 che devono essere usati a fini occupazionali, ciascuna Parte esportatrice chiederà che ad ogni importatore sia inviato un documento contenente dati sulla sicurezza in un formato internazionalmente riconosciuto, contenente le informazioni più aggiornate disponibili.

5. Le informazioni sull'etichetta e sul documento relativo ai dati sulla sicurezza, nella misura del possibile, dovrebbero essere fornite in una o più delle lingue ufficiali della parte importatrice.

Articolo 14 Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte, qualora opportuno ed in conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, agevolerà:
 - (a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche sui prodotti chimici nell'ambito della presente Convenzione, comprese quelle tossicologiche, ecotossicologiche e di sicurezza;
 - (b) la disponibilità di informazioni pubbliche sulle iniziative normative interne attinenti agli obiettivi della presente Convenzione;
 - (c) la diffusione di informazioni alle altre parti, direttamente o tramite il Segretariato, sulle iniziative normative interne che limitano sostanzialmente uno o più usi del prodotto chimico, qualora opportuno.
2. Le Parti che si scambiano informazioni in conformità con la presente Convenzione proteggeranno tutte le informazioni riservate, come concordato.
3. Le seguenti informazioni non saranno considerate riservate ai fini della presente Convenzione:
 - (a) le informazioni di cui agli Allegati I e IV, presentati rispettivamente in conformità agli Articoli 5 e 6;
 - (b) le informazioni contenute nel documento sui dati relativi alla sicurezza, di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 13;
 - (c) la data di scadenza del prodotto chimico;
 - (d) le informazioni su misure cautelative, compresa la classificazione del pericolo, la natura del rischio ed i relativi consigli di sicurezza;
 - (e) la sintesi dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici.
4. La data di produzione del prodotto chimico non sarà generalmente considerata riservata ai fini della presente Convenzione.

5. Ogni Parte che richiede informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio di prodotti chimici contenuti nell'elenco dell'Allegato III può comunicare tale necessità al Segretariato, che ne informerà di conseguenza tutte le Parti.

Articolo 15

Attuazione della Convenzione

1. Ogni Parte adotterà i provvedimenti che potranno rendersi necessari per creare e rafforzare le proprie infrastrutture e istituzioni nazionali, per dare alla presente Convenzione un'efficace attuazione. Tali provvedimenti potranno comprendere, a seconda delle necessità, l'adozione o l'emendamento dei provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali, fra cui:
 - (a) l'istituzione di registri e banche dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
 - (b) l'incoraggiamento di iniziative da parte dell'industria per la promozione della sicurezza chimica;
 - (c) la promozione di accordi volontari, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 16.
2. Ogni Parte garantirà, nella misura del possibile, che il pubblico abbia un adeguato accesso alle informazioni sulla gestione dei prodotti chimici e su quella degli incidenti, nonché sulle alternative più sicure per la salute dell'uomo o per l'ambiente rispetto ai prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III.
3. Le Parti concordano di collaborare, direttamente o, se del caso, attraverso le organizzazioni internazionali competenti, ad attuare la presente Convenzione ai livelli subregionale, regionale e mondiale.
4. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato come una limitazione al diritto delle Parti di adottare le iniziative che siano più propriamente protettive per la salute dell'uomo e per l'ambiente rispetto a quelle di cui alla presente Convenzione, a condizione che tali iniziative siano coerenti con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.

Articolo 16 **Assistenza tecnica**

Le Parti, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, collaboreranno nel promuovere assistenza tecnica per lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità necessarie a gestire i prodotti chimici, al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti con programmi più avanzati di regolamentazione dei prodotti chimici dovrebbero fornire assistenza tecnica, compresa la formazione, alle altre Parti nella messa a punto delle loro infrastrutture e della capacità di gestire i prodotti chimici nel loro ciclo di vita completo.

Articolo 17 **Non osservanza**

La Conferenza delle Parti, non appena possibile, elaborerà ed approverà procedure e meccanismi istituzionali per determinare la non osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e per il trattamento da riservare alle Parti non osservanti.

Articolo 18 **Conferenza delle Parti**

1. Viene qui istituita una Conferenza delle Parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, che lavoreranno congiuntamente, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si terranno riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli regolari, che la Conferenza stessa stabilirà.
3. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno tutte le volte che la Conferenza lo riterrà necessario, ovvero su richiesta scritta di una qualsiasi Parte, a condizione che sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti concorderà ed adotterà all'unanimità nel corso della sua prima riunione il regolamento interno e le norme finanziarie per se stessa e per tutti gli organismi sussidiari, come pure le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato.

5. Inoltre, la Conferenza delle Parti terrà costantemente in esame e valuterà l'attuazione della presente Convenzione. Essa svolgerà le funzioni ad essa attribuite dalla Convenzione e, a tal fine:
- (a) istituirà, in ottemperanza a quanto stabilito al successivo paragrafo 6, gli organi sussidiari che considererà necessari per attuare la presente Convenzione;
 - (b) collaborerà, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organi intergovernativi e non governativi competenti;
 - (c) esaminerà e adotterà tutte le ulteriori iniziative che potranno essere necessarie per conseguire gli obiettivi della Convenzione.
6. La Conferenza delle Parti, nel corso della prima riunione, istituirà un organo sussidiario, che sarà denominato Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, che svolgerà le funzioni ad esso attribuite dalla presente Convenzione. A tale riguardo:
- (a) i membri del Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici saranno nominati dalla Conferenza delle Parti. Del Comitato faranno parte un numero ristretto di esperti di gestione di prodotti chimici designati dal governo. I membri del Comitato saranno nominati in base a un'equa distribuzione geografica, assicurando anche un certo equilibrio fra Parti sviluppate e Parti in via di sviluppo;
 - (b) la Conferenza delle Parti deciderà il mandato, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato;
 - (c) il Comitato si adopererà al massimo affinché le sue raccomandazioni siano votate all'unanimità. Nel caso in cui, nonostante sia stato compiuto ogni sforzo, non sia stato possibile raggiungere l'unanimità, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.
7. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Tutti gli organismi o le agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti delle questioni trattate dalla Convenzione, che abbiano comunicato al Segretariato che desiderano essere rappresentati ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori potranno partecipare, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori saranno soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 19

Segretariato

1. Viene ~~qui~~ istituito un Segretariato.
2. Le funzioni del Segretariato saranno le seguenti:
 - (a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i necessari servizi,
 - (b) facilitare l'assistenza alle Parti, in particolare a quelle in via di sviluppo e a quelle con economie in transizione, su richiesta, nell'attuazione della presente Convenzione;
 - (c) garantire il necessario coordinamento con le segreterie degli altri organismi internazionali interessati;
 - (d) concludere, seguendo le direttive generali della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali necessari per espletare efficacemente le proprie funzioni;
 - (e) svolgere le altre funzioni di segreteria specificate nella presente Convenzione e tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrà indicare.
3. Le funzioni di segreteria per la presente Convenzione saranno svolte congiuntamente dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, tenendo conto degli accordi che essi potranno prendere, con l'approvazione dalla Conferenza delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti potrà decidere, con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare mansioni di segreteria ad una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora dovesse rilevare che il Segretariato non funziona come voluto.

Articolo 20

Composizione delle controversie

1. Le Parti comporranno tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato o con gli altri mezzi pacifici che essi potranno scegliere.
2. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, una Parte che non sia

un'organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare con uno strumento scritto da presentare al Depositario che, per quanto riguarda le controversie relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione, essa riconosce uno o entrambi dei seguenti mezzi di composizione delle controversie come obbligatori nei confronti di tutte le Parti che accettano il medesimo obbligo:

- (a) arbitrato in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà con un allegato non appena possibile;
 - (b) rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.
3. Una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale può emanare una dichiarazione avente il medesimo effetto in relazione all'arbitrato, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 2(a).
 4. Una dichiarazione emanata in base al paragrafo 2 resterà in vigore fino a scadenza, come previsto dai suoi termini, ovvero fino a tre mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica scritta della relativa revoca.
 5. La scadenza di una dichiarazione, di una notifica di revoca o di una nuova dichiarazione non incideranno in alcun modo sui processi in corso presso un tribunale arbitrale o presso la Corte Internazionale di Giustizia, tranne nel caso in cui le parti alla controversia non concordino altrimenti.
 6. Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa o una delle procedure di cui al paragrafo 2, e non siano in grado di comporre la controversia entro dodici mesi a partire da quando una parte avrà notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, la controversia sarà sottoposta ad una commissione di conciliazione, su richiesta di una delle parti alla controversia. La commissione di conciliazione presenterà una relazione contenente raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno incluse in un allegato che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi nel corso della seconda riunione della Conferenza.

Articolo 21

Emendamenti alla Convenzione

1. Tutte le Parti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di una proposta di emendamento sarà trasmesso alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione nella quale si propone la sua adozione. Il Segretariato trasmetterà anche la proposta di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.

3. Le Parti si adopereranno al massimo per conseguire un accordo unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Nel caso in cui, nonostante gli sforzi compiuti, non sia stato conseguito nessun accordo, l'emendamento sarà adottato con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.
4. L'emendamento sarà comunicato dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5. La ratifica, accettazione o approvazione di un emendamento saranno comunicati al Depositario per iscritto. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui quella Parte deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Articolo 22

Adozione ed emendamenti di allegati

1. Gli Allegati al presente Accordo formeranno parte integrante dello stesso e, tranne nel caso in cui non sia esplicitamente previsto diversamente, un riferimento alla presente Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento a ciascuno dei suoi allegati.
2. Gli Allegati tratteranno solo di questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore di ulteriori allegati alla presente Convenzione:
 - (a) ulteriori allegati saranno proposti e adottati in conformità con la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'Articolo 21;
 - (b) ogni Parte che non possa accettare un nuovo allegato, lo comunicherà per iscritto al Depositario, entro un anno dalla data di comunicazione dell'adozione del nuovo allegato da parte del Depositario. Il Depositario comunicherà tempestivamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale comunicazione. Una Parte può in qualunque momento ritirare una precedente comunicazione di non accettazione di un nuovo allegato ed esso entrerà con ciò in vigore per quella Parte, fermo restando quanto specificato al successivo punto (c);

- (c) a scadenza di un anno dalla data di comunicazione da parte del Depositario dell'adozione di un nuovo allegato, l'allegato entrerà in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato tale comunicazione, in conformità con le disposizioni del precedente punto (b).
4. Ad eccezione dell'Allegato III, l'approvazione, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione saranno soggetti alle stesse procedure relative alla proposta, adozione ed entrata in vigore dei nuovi allegati alla Convenzione.
 5. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti all'Allegato III:
 - (a) gli emendamenti all'Allegato III saranno proposti e adottati in base alla procedura enunciata agli Articoli da 5 a 9 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 21;
 - (b) la Conferenza delle Parti adotterà le sue decisioni sull'adozione all'unanimità;
 - (c) una decisione di emendamento all'Allegato III sarà immediatamente comunicata alle Parti dal Depositario. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti in una data che sarà precisata nella decisione.
 6. Qualora un nuovo allegato o un emendamento ad un allegato si riferiscano ad un emendamento della presente Convenzione, il nuovo allegato o emendamento non entreranno in vigore fino a quanto non sarà entrato in vigore l'emendamento alla Convenzione.

Articolo 23

Voto

1. Ogni Parte alla presente Convenzione disporrà di un voto, tranne nei casi previsti al successivo paragrafo 2.
2. Un'organizzazione di integrazione economica regionale, per le questioni di sua competenza, eserciterà il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto nel caso in cui uno dei suoi Stati membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
3. Ai fini della presente Convenzione, per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto positivo o negativo.

Articolo 24**Firma**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Rotterdam per tutti gli Stati ed organizzazioni di integrazione economica regionale l'11 settembre 1998, e presso la Sede delle Nazioni Unite di New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

Articolo 25**Ratifica, accettazione, approvazione o adesione**

1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale dal giorno successivo alla data in cui la Convenzione sarà chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione di integrazione economica regionale che diventa Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte sarà vincolata a tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione. Nel caso di tali organizzazioni, uno o più Stati membri della quale è Parte alla presente Convenzione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non saranno autorizzati ad esercitare i diritti previsti dalla Convenzione contemporaneamente.
3. Nei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione di integrazione economica regionale dichiarerà l'ambito della sua competenza per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Ciascuna di tali organizzazioni informerà inoltre il Depositario, che a sua volta informerà le Parti di ogni modifica di rilievo alla sua sfera di competenza.

Articolo 26**Entrata in vigore**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi accede dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ogni strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di quella organizzazione.

Articolo 27

Riserve

Non si potranno esprimere riserve alla presente Convenzione.

Articolo 28

Recessione

1. In qualunque momento successivo a tre anni dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte, tale Parte può recedere dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario.
2. Ogni recessione avrà effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recessione, ovvero in qualunque altra data posteriore, che potrà essere specificata nella notifica di recessione.

Articolo 29

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione.

Articolo 30
Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rotterdam il dieci settembre mille novecento novantotto.

Allegato IRICHIESTA DI INFORMAZIONI PER LE NOTIFICHE
PRESENTATE IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 5

Le notifiche comprenderanno:

1. Proprietà, identificazione e usi

- (a) denominazione comune;
- (b) nome chimico in base alla nomenclatura internazionalmente riconosciuta (ad esempio, Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC)), nei casi in cui tale nomenclatura esista;
- (c) denominazione commerciale e denominazione delle preparazioni;
- (d) numeri di codice: numero di Servizio dell'Estratto dei Prodotti Chimici (CAS), numero doganale del Servizio Standardizzato ed altri numeri;
- (e) informazioni sulla classificazione dei pericoli, nel caso in cui sia necessario indicare la classificazione del prodotto chimico;
- (f) uso o usi del prodotto chimico;
- (g) proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

2. Intervento normativo definitivo

(a) Informazioni specifiche sull'intervento normativo definitivo:

- (i) sintesi dell'intervento normativo definitivo;
- (ii) riferimento al documento normativo;
- (iii) data di entrata in vigore dell'intervento normativo definitivo;
- (iv) indicazione sul fatto che l'intervento normativo definitivo sia stato adottato sulla base di un rischio o della valutazione del pericolo e, in caso positivo, informazioni sulla valutazione, comprendente un riferimento alla relativa documentazione;
- (v) motivi per i quali sono stati adottati gli interventi normativi definitivi rilevanti per la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente;
- (vi) sintesi dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico rappresenta per la salute dell'uomo, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori,

ovvero per l'ambiente ed effetto previsto dell'intervento normativo definitivo;

(b) categoria o categorie per cui è stato adottato un intervento normativo definitivo e, per ciascuna categoria:

- (i) uso o usi proibiti dall'intervento normativo definitivo;
- (ii) uso o usi che restano consentiti,
- (iii) stima, ove disponibile, delle quantità dell'elemento chimico prodotto, importato, esportato e usato;

(c) indicazione, nella misura del possibile, della probabile importanza dell'intervento normativo definitivo per altri Stati e regioni;

(d) altre informazioni pertinenti che possono riguardare:

- (i) la valutazione degli effetti socio-economici dell'intervento normativo definitivo;
- (ii) le informazioni sulle alternative ed i loro rischi, ove disponibili, quali:
 - strategie integrate di gestione dei pesticidi;
 - prassi e processi industriali, compresa la tecnologia più pulita.

Allegato 2

CRITERI PER L'INCLUSIONE DEI PRODOTTI CHIMICI VIETATI O RIGOROSAMENTE LIMITATI NELL' ALLEGATO III

Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal Segretariato in base al paragrafo 5 dell' Articolo 5, il Comitato per l' Analisi dei Prodotti Chimici:

- (a) confermerà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;
- (b) stabilirà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato conseguentemente ad una valutazione del rischio. La valutazione si baserà su un esame dei dati scientifici nel contesto delle condizioni prevalenti nella Parte in questione. A tal fine, la documentazione fornita dimostrerà che:
 - (i) i dati sono stati prodotti seguendo metodi scientificamente riconosciuti;
 - (ii) l'esame dei dati è stata effettuata e documentata in base a principi e procedure scientifiche generalmente riconosciute;
 - (iii) l'iniziativa normativa definitiva era fondata su una valutazione del rischio che teneva conto delle condizioni prevalenti all'interno della Parte che adottava l'iniziativa;
- (c) valuterà se l'iniziativa normativa definitiva offre una base sufficientemente vasta per meritare l'inserimento nell'elenco degli elementi chimici dell'Allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - (i) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una significativa diminuzione della quantità del prodotto chimico usato o del numero degli usi che di esso si fanno;
 - (ii) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una reale o significativa riduzione del rischio per la salute dell'uomo o per l'ambiente della Parte che ha presentato la notifica;
 - (iii) se le considerazioni che hanno condotto all'adozione dell'intervento normativo definitivo sono applicabili solo in un'area geografica limitata o in altre circostanze limitate;
 - (iv) se esistono prove di commercio internazionale in corso del prodotto chimico;
- (d) terrà conto del fatto che l'errato uso intenzionale in se stesso non è un buon motivo per inserire il prodotto chimico nell'elenco dell'Allegato III.

Allegato III
PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALLA PROCEDURA
DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI

Elemento chimico	Relativo numero CAS	Categoria
2,4,5 - T	93-76-5	Pesticida
Aldrina	309-00-2	Pesticida
Captafol	2425-06-1	Pesticida
Clordano	57-74-9	Pesticida
Clordimeformio	6164-98-3	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	Pesticida
DDT	50-29-3	Pesticida
Dieldrina	60-57-1	Pesticida
Dinoseb e sale di dinoseb	88-85-7	Pesticida
1,2-dibrometano (EDB)	106-93-4	Pesticida
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticida
HCH (isomeri misti)	608-73-1	Pesticida
Eptacloro	76-44-8	Pesticida
Esaclorobenzene	118-74-1	Pesticida
Lindano	58-89-9	Pesticida
Composti di mercurio, compresi quelli inorganici, composti di mercurio di alchile e composti di mercurio di alchilossilchile e di arile		Pesticida
Pentaclorofenolo	87-86-5	Pesticida
Monocrotofo (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/1 di 600 g.)	6923-22-4	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Metamidofa (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/1 di 600 g.)	10265-92-6	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Fosfamidone (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/1 di 1000 g.)	13171-21-6 (miscela, isomeri (E) & (Z)) 23783-98-4 (isomero (Z)) 297-99-4 (isomero (E))	Formula di pesticida gravemente pericoloso

Metil-paratione (concentrati emulsionabili (EC) con ingrediente attivo del 19,5%, 40%, 50% e 60% e polvere contenente ingrediente attivo del 1,5%, 2% e 3%)	298-00-0	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Paratione (sono comprese tutte le formule - aerosol, polvere (DP), concentrato emulsionabile (EC), (granuli (GR) e polveri bagnabili - di questa sostanza, ad eccezione delle sospensioni in capsula (CS))	56-38-2	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Crocidolite	12001-28-4	Industriale
Bifenili polibrominati (PBB)	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Industriale
Bifenili policlorinati (PCB)	1336-36-3	Industriale
Terfenili policlorinati (PCT)	61788-33-8	Industriale
Tris (2,3,- dibromopropile) fosfato	126-72-7	Industriale

Allegato IV**INFORMAZIONI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DELLE FORMULE DI PESTICIDI GRAVEMENTE PERICOLOSI NELL'ELENCO DELL'ALLEGATO III****Parte 1. Documentazione richiesta alla Parte proponente**

Le proposte presentate in base al paragrafo 1 dell'Articolo 6 conterranno un'adeguata documentazione con le seguenti informazioni:

- (a) denominazione della formula del pesticida pericoloso;
- (b) nome dell'ingrediente o degli ingredienti attivi contenuti nella formula;
- (c) quantità relativa di ciascun ingrediente attivo contenuto nella formula;
- (d) tipo di formula;
- (e) denominazioni commerciali e nomi dei produttori, ove disponibili;
- (f) schemi d'uso comuni e riconosciuti della formula per la Parte che propone;
- (g) una chiara descrizione degli incidenti relativi al problema, comprese le conseguenze negative ed il modo in cui è stata usata la formula;
- (h) i provvedimenti normativi, amministrativi o di altro genere che la Parte che propone ha adottato o intende adottare in risposta a tali incidenti.

Parte 2. Informazioni che raccoglierà il Segretariato

In base al paragrafo 3 dell'Articolo 6, il Segretariato raccoglierà le informazioni relative alla formula, comprese di quanto segue:

- (a) le proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche della formula;
- (b) l'esistenza di restrizioni al trattamento o all'applicatore in altri Stati;
- (c) informazioni su incidenti relativi alla formula in altri Stati;
- (d) informazioni presentate da altre Parti, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altre fonti importanti, nazionali o internazionali;
- (e) valutazioni del rischio e/o del pericolo, ove disponibili;
- (f) indicazioni, ove disponibili, dell'entità dell'uso della formula, quali il numero di registrazioni o produzioni o la quantità di vendite;
- (g) altre formule dei pesticidi in questione, e di eventuali incidenti relativi a tali formule;
- (h) prassi di controllo dei pesticidi alternative;
- (i) altre informazioni che il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici potrà individuare e ritenere rilevanti.

Parte 3. Criteri per includere formule di pesticidi gravemente pericolosi nell'Allegato III.

Nell'esaminare le proposte inoltrate dal Segretariato in conformità al paragrafo 5 dell'Articolo 6, il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici terrà conto di quanto segue:

- (a) l'affidabilità delle prove che indicano che l'uso della formula, conforme alle prassi comuni o riconosciute dalla Parte che propone, ha dato luogo agli incidenti denunciati;
- (b) l'importanza di tali incidenti per altri Stati che presentano clima, condizioni e schemi di uso della formula simili;
- (c) l'esistenza di restrizioni sul trattamento o sull'applicatore che riguardano tecnologie o tecniche che non possono essere ragionevolmente o ampiamente applicate in Stati che non dispongono delle necessarie infrastrutture;
- (d) l'entità degli effetti denunciati in relazione alla quantità di formule usate;
- (e) che l'errato uso intenzionale non è in se stesso un motivo adeguato per includere una formula nell'elenco dell'Allegato III.

Allegato V

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DELLE ESPORTAZIONI

1. Le notifiche per le esportazioni conterranno le seguenti informazioni:

- (a) nome e indirizzo delle autorità designate competenti della Parte che esporta e di quella che importa;
- (b) data di esportazione prevista verso la Parte che importa;
- (c) nome dell'elemento chimico vietato o rigorosamente limitato e sintesi delle informazioni specificate in Allegato I che devono essere fornite al Segretariato in conformità con l'Articolo 5. Nel caso in cui più di un tale elemento chimico sia compreso in una miscela o preparazione, tali informazioni saranno fornite per ogni elemento chimico;
- (d) una dichiarazione che indichi, se conosciuta, la categoria prevista dell'elemento chimico ed il suo uso previsto all'interno di quella categoria nella Parte importatrice;
- (e) informazioni sulle misure cautelative per ridurre l'esposizione all'elemento chimico e la sua emissione;
- (f) in caso di miscela o di preparato, la concentrazione dell'elemento o degli elementi chimici vietati o rigorosamente limitati in questione;
- (g) nome e indirizzo dell'importatore;
- (h) tutte le ulteriori informazioni a disposizione dell'autorità nazionale designata competente della Parte esportatrice che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della Parte importatrice.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornirà le ulteriori informazioni specificate in Allegato I, e che potrebbero essere necessarie per la Parte importatrice.

Certifico con la presente che il testo che precede è la copia autentica della Convenzione di Rotterdam sulla Procedura del Consenso Informato a Priori per taluni Prodotti Chimici e Pesticidi Pericolosi nel Commercio Internazionale, adottata a Rotterdam, Paesi Bassi, il 10 settembre 1998, il cui originale è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Per il Segretario Generale,
il Consigliere Giuridico
(Sotto-Segretario Generale agli Affari Giuridici)

(F.to: Hans Corell)

Nazioni Unite, New York, 17 novembre 1998